



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Valle del Velino"*



I.C. - "VALLE DEL VELINO"
Prot. 0011629 del 06/10/2026
II-1 (Uscita)

**Al personale docente
Alla Commissione Elettorale
Al DSGA
All'Albo on line
Al sito web dell'Istituto**

Oggetto: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. Componente docente – Triennio 2024/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti gli Organi Collegiali della scuola;

VISTA l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, recante disposizioni concernenti le elezioni degli Organi Collegiali a livello di circolo e di istituto, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE l'O.M. n. 267 del 4 agosto 1995, l'O.M. n. 293 del 24 giugno 1996 e l'O.M. n. 277 del 17 giugno 1998;

VISTO, in particolare, l'art. 53 dell'O.M. n. 215/1991, che disciplina la surrogazione e le elezioni suppletive dei componenti dei Consigli di Circolo e di Istituto;

PRESO ATTO della cessazione dalla carica di n. 1 componente della rappresentanza docente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "Valle del Velino", eletto per il triennio 2024/2027;

ACCERTATA l'impossibilità di procedere alla surrogazione del componente cessato, per esaurimento della lista di appartenenza e, pertanto, l'assenza di ulteriori candidati non eletti utilmente collocati nella medesima lista;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53 dell'O.M. n. 215/1991, in caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento della relativa lista, il posto rimasto vacante deve essere ricoperto mediante elezioni suppletive;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica per l'a. s. 2026/2027;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 98479 del 30/09/2026, con la quale sono state fissate le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto e delle eventuali elezioni suppletive per l'a. s. 2026/2027;

RITENUTO necessario assicurare la piena rappresentatività della componente docente in seno al Consiglio di Istituto;

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle elezioni suppletive

Sono indette le **elezioni suppletive per l'integrazione di n. 1 componente della rappresentanza docente nel Consiglio di Istituto** dell'Istituto Comprensivo "Valle del Velino", per il completamento del mandato relativo al triennio 2024/2027.

Il componente eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Data, orario e sede delle votazioni

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle date stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio:

- **domenica 22 novembre 2026, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;**
- **lunedì 23 novembre 2026, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

La sede del seggio elettorale e le ulteriori disposizioni organizzative saranno rese note con successiva comunicazione.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto all'**elettorato attivo e passivo** per la componente docente i docenti in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Valle del Velino" aventi titolo ai sensi della normativa vigente.

Gli elenchi degli elettori saranno formati e aggiornati dalla Commissione Elettorale secondo le disposizioni dell'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - Presentazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati per la componente docente dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla **Segreteria della Commissione Elettorale d'Istituto**, nei termini previsti dall'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni, ossia **dalle ore 9.00 del 2 novembre 2026 a non oltre le ore 12.00 del 7 novembre 2026.**

Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un **motto**, indicato dai presentatori in calce alla lista, e sarà contrassegnata da un numero romano secondo l'ordine di presentazione.

Poiché deve essere eletto **n. 1 rappresentante della componente docente**, ciascuna lista potrà comprendere **fino a n. 2 candidati.**

I candidati dovranno essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Ciascuna lista dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e dalle sottoscrizioni dei presentatori nel numero previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni:

- **da almeno 2 elettori** della componente, qualora gli elettori non siano superiori a 20;

- da almeno **un decimo degli elettori** della componente, qualora siano superiori a 20 ma non superiori a 200, computando come unità intera l'eventuale frazione;
- da almeno **20 elettori**, qualora gli elettori della componente siano superiori a 200.

I presentatori di lista devono appartenere alla componente docente e non possono essere contemporaneamente candidati.

Le firme dei candidati che accettano la candidatura e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente né può essere presentatore di alcuna lista.

La Commissione Elettorale procederà alla verifica della regolarità delle liste, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, disponendo gli eventuali adempimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa.

Le liste definitivamente ammesse saranno pubblicate all'Albo dell'Istituto nei termini previsti dall'O.M. n. 215/1991, il giorno 7 novembre 2026.

Art. 5 - Modalità di espressione del voto

Il voto è **personale, libero e segreto** e non è ammesso il voto per delega.

Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio elettorale, previa identificazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun elettore esprime il voto di lista mediante apposizione di un segno sul numero romano corrispondente alla lista prescelta.

Poiché le presenti elezioni suppletive sono finalizzate all'elezione di **un solo rappresentante della componente docente**, ciascun elettore può esprimere **una sola preferenza**, indicando il candidato prescelto appartenente alla lista votata.

Art. 6 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale d'Istituto provvede agli adempimenti di propria competenza secondo le modalità e le scadenze previste dall'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, cura la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli elettori, la ricezione e la verifica delle liste, gli adempimenti relativi alla loro pubblicazione e ogni ulteriore attività di propria competenza connessa allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 7 - Costituzione del seggio elettorale

Per lo svolgimento delle operazioni di voto sarà costituito, con apposito provvedimento, **un seggio elettorale composto da tre membri**, scelti tra gli elettori aventi diritto al voto:

- un Presidente;
- due Scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di Segretario.

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi nelle liste dei candidati.

Il seggio sarà nominato nei termini previsti dall'O.M. n. 215/1991 e comunque **non oltre il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni**.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, le schede elettorali saranno vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Art. 8 - Operazioni di voto e scrutinio

Il seggio provvederà all'identificazione degli elettori, alla registrazione dell'avvenuta partecipazione al voto, alla consegna delle schede elettorali e a tutti gli ulteriori adempimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni.

Delle operazioni di votazione sarà redatto apposito processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio **immediatamente dopo la chiusura delle votazioni** e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Il seggio procederà allo spoglio delle schede, all'attribuzione dei voti di lista e delle preferenze, alla compilazione del relativo verbale e alla trasmissione degli atti alla Commissione Elettorale d'Istituto per gli adempimenti di competenza.

Alle operazioni potranno assistere i rappresentanti di lista regolarmente designati secondo quanto previsto dall'O.M. n. 215/1991.

Art. 9 - Proclamazione dell'eletto

Ultimate le operazioni di scrutinio e gli adempimenti di competenza, si procederà alla **proclamazione dell'eletto** secondo le disposizioni dell'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esito delle elezioni sarà pubblicato all'Albo on line dell'Istituto.

Il docente eletto assumerà la carica di componente del Consiglio di Istituto e resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio medesimo, relativa al triennio **2024/2027**.

Art. 10 - Pubblicità e disposizioni finali

Il presente decreto è pubblicato all'**Albo on line** e sul **sito istituzionale** dell'Istituto ed è portato a conoscenza del personale docente e della Commissione Elettorale per gli adempimenti di rispettiva competenza. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia al D. Lgs. n. 297/1994, all'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni ministeriali e regionali vigenti in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Turani
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993)*
